



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

ORIGINALE

Registro Generale n. 528

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1<sup>A</sup>

(Amministrativo - Affari Generali – Politiche Sociali)

n. 259 del 11-12-2018

Ufficio: **SEGRETARIO COM.**

**Oggetto: Procedura per la scelta dell'affidatario della "Concessione per la gestione del Palazzetto Comunale ubicato a Colle Gioioso. Determinazione a contrattare.**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre, il Responsabile del 1<sup>A</sup> settore, dott.ssa Maria Immacolata Casulli,

### **Premesso che:**

- questo Comune è proprietario in via Collegioioso, Monteprandone, di un palazzetto comunale dello sport, adibito anche a palestra scolastica;
- ad oggi tale impianto è stato gestito in economia ma con notevole difficoltà per carenza di risorse umane, per continuare a garantire la fruizione sportiva/sociale e aggregativa dello stesso impianto;
- con deliberazione n. 18 del 26/04/2018 rettificata con deliberazione n. 43 del 27/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha deciso di affidare in concessione il suddetto impianto, su modello di altri impianti sportivi, approvando il relativo schema di convenzione, autorizzando l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del gestore alle seguenti condizioni e in particolare:
  - o durata: cinque anni;
  - o canone di concessione: € 7.000,00 oltre IVA annui, oggetto di aumento in sede di gara; considerato però che il costo dell'utilizzo da parte delle Scuole della struttura può essere quantificato in €. 7.000,00 annui, sino a quando le Scuole continueranno ad utilizzare la struttura, il concessionario sarà tenuto a versare al Comune quale corrispettivo solo la eventuale differenza tra l'offerta presentata in sede di gara (oltre IVA) e l'importo di €.7.000,00
  - o partecipazione: ferma restando la possibilità di partecipazione da parte di tutti gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 in possesso dei seguenti requisiti:
    - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara.
    - In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
    - in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
    - per le società sportive affiliate a federazioni del CONI e ad Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90, comma 17, L. 289/2002: iscrizione al Registro istituito presso il Coni ai sensi della stessa art. L.289/2002, art.90, commi 20 e 21,

in ottemperanza al principio di preferenzialità di cui all'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, all'art. 19, comma 2, della L.R. Marche n. 5 del 02/4/2012 e all'art. 15, comma 2 del Regolamento

Regionale n. 4 del 07/8/13, garantire la partecipazione, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali di cui all'art. 17 della Legge 289/2002, così come modificata dalla L. 27/12/2017 n. 20;

**Che** il presente appalto è disciplinato dalle specifiche disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi, così come definite, su rinvio dell'art.90 comma 25 della Legge n.289/2002, dalla Legge Regionale n.5/2012 " Disposizioni Regionali in materia di Sport e Tempo Libero" ed in particolare il Capo VII " Gestione degli impianti sportivi", artt. 18 " Affidamento" e 19 "Modalità" e dal Regolamento Regionale n.4/20 "Disposizioni di attuazione della L.R. 5/2012" e in particolare il Capo II "Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali" oltre che alle disposizioni di cui al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

**Ritenuto** conseguentemente di procedere mediante procedura aperta ai sensi degli artt.15 e ss. del R.R. n. 4/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo il principio di preferenzialità formulato dal Consiglio Comunale con la previsione che, in caso di parità di punteggio tra l'offerta presentata da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali ed altro operatore economico di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/16, la concessione sarà aggiudicata alla società e/o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

**Atteso che:**

- il valore della concessione quinquennale può essere stimato in un importo di presunti €184.645,00 e quindi inferiore alle soglie comunitarie, determinato in base al prospetto allegato;

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis ..., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis .....";

- il comma 449, del citato art. 1, prevede: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....";

**Accertato che:**

- per il servizio in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti a catalogo;
- il servizio in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

**Dato atto che:**

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);

- successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
  - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."
- in data 28/02/2018, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
  - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
  - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
  - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
  - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**Considerato che**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la fruizione sportiva/sociale e aggregativa dell'impianto sportivo il Palazzetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di Convenzione come sopra approvato e quivi allegato quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che a sottoscrizione del contratto avverrà in forma di scrittura privata;
- di stabilire, nel rispetto delle linee di indirizzo fissate con le citate DDCC n. 18/2018 e n. 43/18, che la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del servizio in oggetto debba avvenire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione,
  - o Offerta tecnica = Max punti 70
  - o Offerta economica = Max punti 30attribuiti come di seguito meglio specificato;

**Dato atto che:**

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari,

anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

• che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

**Ritenuto pertanto di:**

- I. stabilire che l'offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		
A	<b>PROGETTO DI GESTIONE</b> <b>Proposta di PROMOZIONE della pratica sportiva c/o l'impianto, con particolare riferimento alle fasce deboli come bambini, anziani e disabili</b>	<b>Max 40 punti</b>
	Il concorrente deve elaborare una proposta dettagliata di valorizzazione della pratica sportiva presso l'impianto (max 8 cartelle A4), indicando, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le attività/corsi che intende promuovere per valorizzare la pratica sportiva;</li> <li>▪ le fasce di utenza a cui intende rivolgersi, distinguendo tra bambini, anziani, disabili, adulti o altro;</li> <li>▪ le professionalità che intende impiegare per ciascuno dei corsi/attività che intende promuovere;</li> </ul>	
B	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b> <b>( x rendere meglio attrezzato e più fruibile l'impianto )</b>	<b>Max30 punti</b>
	Il Concorrente deve presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione illustrativa (max 2 cartelle A4);</li> <li>- Planimetrie, disegni, particolari costruttivi e quant'altro necessario per permettere la valutazione dell'intervento;</li> <li>- Computo metrico estimativo;</li> <li>- Cronoprogramma dei lavori;</li> <li>- Business Plan.</li> </ul> Le proposte saranno valutate tenendo conto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- coerenza e compatibilità dell'intervento</li> <li>- sostenibilità operativa e finanziaria;</li> <li>- valore complessivo dell'investimento</li> <li>- tipologia costruttiva, aspetto estetico, compatibilità con l'ambiente circostante, utilizzo di tecnologie, rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, ecc;</li> <li>- tempi di realizzazione;</li> </ul> Le migliori realizzate resteranno in proprietà del Comune.	
<b>TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA</b>		<b>Max 70 punti</b>

Si precisa che i punteggi saranno attribuiti attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” eseguito sulla base della scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*) e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la

seguinte scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate

II. Alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2/2016 di non procedere ad alcuna riparametrazione al fine di evitare i rischi di possibile alterazione della concorrenza;

III. calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula prevista punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

IV. calcolare l'offerta economica, nel modo che segue:

- Punti 10 su 30: miglior ribasso rispetto alle tariffe base fissate dall'Amministrazione (DGC n164/2017):

Il ribasso dovrà essere formulato in % e si applicherà indistintamente a tutte e 4 le fasce previste ovvero

- ✓ Tariffa oraria ordinaria per società sportive locali: € 25,00
- ✓ Tariffa oraria ridotta per società sportive locali se prevalente attività nel settore giovanile: € 15,00
- ✓ Tariffa oraria per società sportive esterne: € 35,00
- ✓ Tariffa oraria per utenti occasionali: € 52,00

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente (maggior ribasso) per il Comune;
- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto alle tariffe d'uso dell'impianto fissate con DGC. n. 164/2017;
- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$A\text{-iesimo}/A_{\text{max}}$$

dove:

Aiesimo è il ribasso offerto dal concorrente in esame

A max = è il ribasso massimo ricevuto

- Punti 20 su 30: maggior incremento rispetto al canone di concessione annuo a base di gara (€ 7.000,00)

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente (maggior aumento) per il Comune;
- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun aumento rispetto al canone concessorio di € 7.000,00 (che costituisce base di gara)

- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula:

$A\text{-iesimo}/A\text{max}$

dove:

Aiesimo è l'aumento offerto dal concorrente in esame

A max = è l'aumento massimo ricevuto

V. ai sensi dell'art. 90, co. 25, L. 289/02, in combinato disposto con l'art. 19, co. 2, L.R. 5/012 e art. 15, co. 2 del R.R. 4/013, prevedere che in caso di parità di punteggio tra l'offerta presentata da società e/o, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali ed altro operatore economico di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/16, la concessione sarà aggiudicata alla società e/o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

VI. Considerata la peculiarità del servizio (gestione di impianto sportivo) si valuta opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale:

- o esecuzione nell'ultimo triennio (2015/2017), di **almeno n. 1 servizio identico** a quello oggetto della presente procedura (gestione impianto sportivo), con indicazione della data di svolgimento, dell'impianto gestito e del committente;

VII. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e conveniente;

**Dato atto** che il Dott. Fernando Ciarrocchi, è il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice;

**Dato atto che:**

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Monteprandone e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi della deliberazione dell'ANAC n 1300 del 20 dicembre 2017 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €225,00, da versare nei termini suindicati;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 738,58 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
  - o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
  - o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Monteprandone;

**Ritenuto pertanto** di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

• contributo da corrispondere alla SUA	€. 738,58
• contributo da corrispondere all'AVCP:	€. 225,00
• spese di pubblicazione (forfettari)	€. 400,00
<b>Totale</b>	<b>€.1.363,58</b>

**Verificato** che la somma complessiva di € 1.363,58 da erogare alla SUA per la gestione della procedura ed il pagamento della quota dovuta all'ANAC trova copertura finanziaria al capitolo 1059 del corrente bilancio di previsione con esigibilità per l'esercizio 2018;

**Ritenuto** di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente

conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'art. 90, comma 25 della L.289/2002;

**D E T E R M I N A**

- 1) di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo e pertanto;
- 2) di avviare una procedura aperta per l'individuazione dell'affidatario della "Concessione quinquennale per la gestione del Palazzetto dello Sport" ubicato a Colle Gioioso, stabilendo, e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate con DCC n. 18 del 26/04/2018 e DCC n. 43 del 27.11.2018, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta con la Provincia di Fermo in data 28/02/2018, secondo le condizioni e le scelte discrezionali meglio declinate in narrativa;
- 3) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti è il Dott. Fernando Ciarrocchi, Responsabile del Servizio Sport;
- 4) di dare atto di quanto segue
  - in forza di quanto previsto dall' art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell' importo da parte di questo Comune;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA per la presente procedura è pari ad €225,00;
  - ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano € 738,58 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2/12/2016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:
    - o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
    - o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all'Albo Pretorio del Comune di Monteprandone;
- 5) di **impegnare** la somma di €. 1.363,58 sul cap.1059 del Bilancio con esigibilità 2018, precisando che la liquidazione a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "SUA – Gara concessione Palazzetto dello sport";
- 6) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
- 7) di **dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 8) di **trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(dott.ssa Maria Immacolata Casulli)

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.  
Li 11-12-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

(dott. Gianni Irelli)

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2018 al 26-12-2018.

Li 11-12-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)